BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
1369
48





Digitized by Google

1369
48

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEL CASINO

DI FIRENZE.

1369
18

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEL CASINO

DI FIRENZE

NEL PALAZZO GIÀ BORGHESE



FIRENZE

TIPOGRAFIA DI G. MARIANI

1862

Digitized by Google

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEL CASINO

DI FIRENZE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Sotto il titolo di Società del Casino è istituita in Firenze una Società o Accademia, con lo scopo di tenere in vigore un Casino di conversazione, di lettura, di giuoco lecito e di ricreazione.

2. All' effetto di essere ammesso a far parte della Società conviene essere statista: li esteri vi sono ammessi quando abbiano permanente dimora nello Stato.

I Soci prendono il titolo di Soci fondisti; debbono aver compito li anni 21 di età, aver facoltà di contrarre obbligazione, esser di condizione civile e di onorata condotta.

3. La Società si compone di quattrocento Soci fondisti al più (1).

4. La sede della Società è nel Palazzo già *Borghese* in via *del Palàgio.*

5. La Società è rappresentata, diretta ed amministra-

(1) Questo numero fu portato a 600 con delib. dell' Ad. Gen. del 29 ottobre 1853; e quindi a 800 con delib. dell' Ad. Gen. dell' 11 aprile 1857. V. le delib. a pag. 22.

Digitized by Google

ta da un Consiglio di Direzione, da un Comitato di Sorveglianza e da una Commissione per le ammissioni, nel modo che viene stabilito in appresso.

6. La Società ammette al Casino un numero di persone col titolo di Aggregati, sotto le condizioni e nei modi di che in appresso.

TITOLO II.

DEI SOCI FONDISTI E DEGLI AGGREGATI.

SEZIONE I.

Doveri dei Soci fondisti.

7. I Soci fondisti sono obbligati al pagamento a favore della Società di una tassa annuale di lire trenta, pagabile anticipatamente in rate bimestrali.

8. L'obbligazione dei Soci fondisti dura un biennio. Se però tre mesi prima dello scadere del biennio l'obbligazione non è disdetta, s'intende protratta sotto le stesse condizioni per un altro biennio, e così di seguito.

9. I Soci fondisti, per quanto ha rapporto alle cose che formano subietto della Società, restano obbligati dalle deliberazioni legittimamente prese dalla Società stessa riunita in adunanza generale.

10. I Soci fondisti sono tenuti a rispettare le deliberazioni del Consiglio di direzione e quelle del Comitato di sorveglianza, in quanto concerne l'osservanza dello Statuto e Regolamento, o l'esecuzione delle deliberazioni legittimamente prese dall'Adunanza generale.

11. È dovere dei Soci di far parte della Commissione delle ammissioni, quando vi sieno chiamati dal Comitato di sorveglianza e dal Consiglio di direzione, come è disposto nel successivo art. 22, e d'invigilare per turno, e secondo l'invito che anticipatamente ne avranno dal Consiglio di direzione, al buon andamento delle

Digitized by Google

riunioni che giornalmente hanno luogo nel Casino. — I Soci danno conto al Consiglio di direzione del resultato dell' ispezione. — Nei casi urgenti, i Soci d' ispezione hanno diritto di prendere quelle istantanee disposizioni che sono necessarie a mantenere il buon ordine nel Casino, non esclusa la provvisoria espulsione degli autori di qualunque disordine.

SEZIONE II.

Diritti dei Soci fondisti.

12. I Soci fondisti hanno diritto d' intervenire liberamente nel locale del Casino in tutti i giorni dell' anno, dalle ore 10 antimeridiane fino alle ore 12 della notte, per conversare, trattare affari, per occuparsi nella lettura, per sollevarsi con ricreazioni o leciti giuochi, rispettando per altro quelle discipline e sottoponendosi, quanto al giuoco, alle tasse che sono di uso, come negli stabilimenti congeneri. Hanno pure il diritto d' intervenire a tutte le feste e trattenimenti straordinarj che nelle stanze del Casino possono aver luogo a cura della Direzione anche fuori delle ore sopraindicate.

La moglie del Socio, la madre vedova, le figlie e le sorelle nubili, i figli e fratelli puberi ma non maggiorenni, purchè conviventi con esso e in sua casa, hanno pure il diritto d' intervenire al Casino. Se per altro il Socio, quando entrò a far parte della Società era celibe; o i summentovati suoi congiunti, sia per non esser esso il capo della famiglia, sia per qualsivoglia altra cagione, non convivevano seco e in sua casa, nè i congiunti stessi nè la moglie possono intervenire al Casino se, dietro la istanza che il Socio stesso ne faccia, non vi sono ammessi con deliberazione della Commissione delle ammissioni.

13. Ai Soci fondisti spetta il condominio sul patrimonio sociale, trasmissibile anche ad altri, sia per eredità

intestata, sia per atto tra i vivi o di ultima volontà. Il Socio che opera questa trasmissione per atto tra i vivi, cessa immediatamente di esser Socio. Comunque poi la trasmissione avvenga il successore non può godere dei diritti che nei precedenti e susseguenti articoli sono attribuiti ai Soci fondisti, se non riveste le qualità prescritte, per esser Socio, nel precedente art. 2, e se non si sottopone alle formalità stabilite per l'ammissione dei Soci nella Sezione 4 del presente titolo.

14. Tutti i Soci fondisti indistintamente hanno diritto d'intervenire alle Adunanze generali della Società, sia di per sè, sia per mezzo di procuratore eletto nel numero dei Soci fondisti stessi.

15. I Soci fondisti hanno diritto d'introdurre nelle Stanze del Casino, sotto loro responsabilità, per una volta soltanto, ed escluse sempre le circostanze di feste, o di trattenimenti straordinarj, qualche persona di loro relazione, purchè ne prevengano il Socio d'ispezione che si trova presente, e facciano palese al ministro di guardia alla porta, il nome, cognome e qualità della persona da loro introdotta.

I Soci hanno diritto di proporre e ottenere dal Consiglio di direzione l'ammissione gratuita temporaria nelle stanze del Casino di persone non residenti in Firenze, ma aventi le qualità che si richiedono per essere ammessi al Casino. La proposizione dovrà esser fatta in iscritto. — L'ammissione non potrà concedersi per più di quindici giorni, nè rinnuovarsi più di due volte in un anno.

In occasione di feste o trattenimenti straordinari, i Soci riceveranno un numero di biglietti d'invito, secondo che stabilirà volta per volta il Consiglio di direzione, per distribuirli a persone aventi d'altronde le qualità necessarie per essere ammesse al Casino, e che saranno state da loro in antecedenza designate al Consiglio suddetto (1).

(1) Con Deliberazione dell'Adunanza Generale del 30 ottobre 1861 fu soppresso il § terzo di questo articolo. V. la delib. a c. 24.

16. I Soci fondisti soltanto hanno la capacità di essere eletti alle cariche ed agli uffici della Società.

SEZIONE III.

Diritti e doveri degli aggregati.

17. Li Aggregati hanno diritto d' intervenire liberamente al Casino nel modo stesso e sotto le stesse condizioni che i Soci fondisti: vi possono condurre anche la moglie, la madre vedova, le figlie e sorelle nubili, tutte conviventi con essi e in loro casa, e quanto alle figlie e alle sorelle purchè sieno in età non minore di anni 16. Se per altro l'Aggregato, quando fu ammesso al Casino, era celibe; o le suddette congiunte, sia per non esser esso il capo della famiglia, sia per qualsivoglia altra cagione, non convivevano seco e in sua casa, nè le congiunte stesse nè la moglie possono intervenire al Casino, se, dietro l'istanza che l'Aggregato ne faccia, non vi sono ammesse con deliberazione della Commissione delle ammissioni.

18. Per essere ammesso fra li Aggregati occorrono le stesse qualità che per i Soci fondisti.

19. Li Aggregati non possono essere più di 600.

20. Li Aggregati hanno l' obbligo di pagare la tassa annua anticipata di lire sei, soldi tredici e denari quattro, ed altrettanto per una sola volta il primo anno a titolo di tassa di entratura (1). Per altro dal pagamento della tassa di entratura saranno esenti i primi trecento ammessi.

21. L' obbligazione degli Aggregati dura un biennio dal dì della loro ammissione e si rinnuova tacitamente di biennio in biennio se non ha luogo disdetta tre mesi avanti la scadenza della obbligazione.

(1) Tenuta ferma questa tassa in L. 6. 13. 4, quella annuale fu portata a L. 13. 6. 8. pagabili in rate semestrali di L. 6. 13. 4. l' una, con delib. dell' Ad. Gen. dell' 11 aprile 1857 V. la delib. a pag. 22.

SEZIONE IV.

Ammissione dei Soci fondisti e degli aggregati.

22. L'ammissione tanto dei Soci fondisti che degli Aggregati ha luogo per opera di una Commissione apposita, formata collegialmente del Comitato di sorveglianza, del Consiglio di direzione e di dodici Assessori, scelti dal Comitato e dal Consiglio nel numero dei Fondisti.

23. La Commissione delibera per ordine di presentazione, con voti segreti e per palle bianche o nere, sulle domande di ammissione direttele col mezzo del Consiglio di direzione dai richiedenti.

24. Per la validità delle votazioni della Commissione è necessaria la presenza almeno di dodici dei suoi componenti. La maggiorità necessaria per l'ammissione vien costituita dai due terzi dei voti dei presenti. Quando il numero dei presenti non sia esattamente divisibile per tre, la maggiorità è costituita dai due terzi del numero divisibile per tre immediatamente inferiore a quello dei presenti, più uno.

25. Dalle deliberazioni della Commissione di ammissione non vi è ricorso. Procedendo essa per voti segreti, non fa noti i motivi delle sue deliberazioni.

SEZIONE V.

Come la qualità di Socio fondista o di aggregato si perda, e conseguenze di questa perdita.

26. La qualità di Socio fondista si perde:

1. Per la decorrenza del tempo per cui la obbligazione fu contratta, quando abbia avuto luogo la trimestrale disdetta, come nel precedente art. 8 è stabilito:

2. Per la sopravvenuta inabilità legale ad esser Socio secondo il disposto dell'art. secondo:

3. Per la insolvenza della tassa sociale, protratta per tre bimestri continui:

4. Per l'avvenuta trasmissione del diritto di condominio sul patrimonio sociale, ai termini del precedente articolo 13, e per tutte quelle cagioni per cui secondo le regole di ragione si cessa di far parte delle Società congeneri.

Nei casi contemplati coi numeri 2 e 3 del presente articolo, la decadenza sarà pronunziata dal Consiglio di direzione; però, nel caso del n. 3, sarà in facoltà del Consiglio stesso lo esigere nei modi legali le tasse scadute anche senza procedere alla dichiarazione di decadenza.

27. La perdita della qualità di Socio fondista, per qualunque motivo avvenga, va congiunta con la perdita di tutti i diritti inerenti e dipendenti da tal qualità, salvo quanto è disposto nell' art. 13 relativamente alla trasmissione del condominio sugli averi sociali: non libera per altro il Socio decaduto dall' obbligo di sodisfare i debiti contratti verso la Società per tasse scadute e non pagate, o per altri titoli qualunque anteriori al momento in cui la qualità di Socio venne a cessare.

28. La qualità di Aggregato si perde:

1. Per la decorrenza del tempo per cui la obbligazione fu contratta, quando abbia avuto luogo la trimestrale disdetta, come viene stabilito nel precedente articolo 21:

2. Per la sopravvenuta inabilità ad essere ammesso tra li Aggregati, secondo il disposto del precedente articolo 18:

3. Per la insolvenza della tassa da corrispondersi anno per anno per anno anticipatamente.

Nei casi contemplati coi numeri 2 e 3 del presente articolo, la decadenza sarà pronunziata dal Consiglio di direzione.

29. Dalle pronunzie di decadenza, tanto i Soci fondisti che li Aggregati contro i quali le pronunzie stesse son dirette possono interporre ricorso al Comitato di sorveglianza, che decide inappelabilmente. Il ricorso, per

altro, non sospende la provvisoria esecuzione della pronunzia del Consiglio di direzione.

30. Tanto il Socio fondista che l'Aggregato, che cessino di far parte della Società, non hanno diritto di ripetere le tasse anticipatamente pagate.

TITOLO III.

DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE.

SEZIONE I.

Del Consiglio in genere.

31. La Società è governata e amministrata da un Consiglio di direzione, composto di

Un Direttore
Un Ispettore
Un Provveditore
Un Tesoriere
Un Segretario.

32. L'azione dei componenti il Consiglio di direzione è personale, in quanto spetta alle loro speciali funzioni: l'azione del Consiglio e collettiva, salvo quando concorre col Comitato di sorveglianza alla nomina degli Assessori che debbon far parte della Commissione delle ammissioni, secondo che è detto nel precedente articolo 22. In tal caso i componenti il Consiglio di direzione votano singolarmente e promiscuamente con quelli del Comitato di sorveglianza, come formanti con questi un solo collegio.

33. Al Consiglio di direzione spetta il diritto ed incombe il dovere di procurare l' osservanza dello Statuto e Regolamento della Società, e la esecuzione delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza, della Commissione delle ammissioni e dell'Adunanza generale.

Digitized by Google

34. Il Consiglio di direzione amministra ed eroga liberamente li averi sociali, all'oggetto di conseguire lo scopo della Società. Per altro non ha facoltà d' impegnare la Società stessa, fuorchè per l' importare progressivo e correspettivo delle sue rendite.

35. Non è vietato al Consiglio di direzione, quando lo stato economico cautamente lo permetta e quando il Comitato di sorveglianza non dissenta, il procurare ai Soci ed agli Aggregati qualche straordinaria decorosa ricreazione nelle stanze del Casino.

In tali casi il Consiglio di direzione stabilisce il numero dei biglietti d' invito da distribuirsi ai Soci fondisti secondo il disposto del precedente articolo 15 e ne procura in tempo utile a ciascuno di essi l' invio.

36. Il Consiglio di direzione comunica direttamente con le Autorità e con chiunque altro, per ciò che riguarda l' esercizio del Casino e l' esistenza della Società.

37. Il Consiglio di direzione rappresenta in giudizio la Società. Per altro non può impegnarla in giudiciali contestazioni anche al solo effetto di esigere o di provvedere all' esecuzione di obbligazioni legittimamente contratte, senza esservi autorizzato dal Comitato di sorveglianza.

38. Dal Consiglio di direzione specialmente dipende l'amministrazione e l' interna polizia del Casino.

39. Il Consiglio di Direzione, nel concorso di ragionevoli motivi, può sospendere penalmente per qualche tempo i Soci Fondisti e li Aggregati dall' esercizio dei loro diritti. — La sospensione deve essere pronunziata con motivata deliberazione. — I Soci e li Aggregati sospesi possono reclamare al Comitato di sorveglianza, che pronunzia inappellabilmente. — Il reclamo non è sospensivo. — La sospensione non esonera il Socio o l'Aggregato dall' adempimento dei doveri che gl' incombono verso la Società.

Il Consiglio di direzione pronunzia pure la deca-

Digitized by Google

denza tanto dei Fondisti che degli Aggregati nei casi previsti dai precedenti articoli 26 e 28.

40. Il Consiglio di direzione è responsabile collettivamente della propria gestione verso la Società, e per essa verso il Comitato di sorveglianza. — I Componenti il Consiglio di direzione sono responsabili personalmente verso il loro collegio e verso la Società, e per essa verso il Comitato di sorveglianza, della loro personale gestione.

41. Il Consiglio di direzione ha la facoltà di eccitare la giurisdizione del Comitato di sorveglianza, ancorchè si tratti della risoluzione di affari di sua competenza esclusiva.

42. Il Consiglio di direzione è tenuto, alla scadenza di ogni annata sociale, a sottoporre all' approvazione del Comitato di sorveglianza il bilancio consuntivo dell' annata scaduta e quello preventivo dell' annata da decorrere (1).

43. Le deliberazioni del Consiglio di direzione hanno luogo a pluralità di suffragi: son valide se vi prendon parte tre almeno dei suoi componenti.

44. I componenti il Consiglio di direzione sono eletti dall'Adunanza generale, per mezzo di schede e di votazioni distinte: — Stanno in ufficio un biennio. — Allo scadere del biennio possono essere rieletti per un altro biennio a così di seguito.

45. I componenti il Consiglio di direzione, eccettuato il Direttore, nel caso di loro impedimento temporario hanno facoltà di farsi rappresentare in ufficio, sotto loro responsabilità da un Socio di loro elezione.

Nel caso poi che vengano a mancare per lungo tempo o permanentemente per qualunque motivo all'uf-

(1) Con delib. dell'Ad. Gen. del 29 ottobre 1853 fu stabilito che la presentazione del bilancio preventivo abbia luogo un mese avanti la scadenza dell' annata sociale, e quella del consuntivo, dentro un mese dalla scadenza medesima. V. la delib. a pag. 21.

Digitized by Google

ficio, il Comitato di sorveglianza li farà rimpiazzare, provvisoriamente, da taluno dei suoi propri componenti; e in modo definitivo, da quei Soci i quali respettivamente e progressivamente nello squittinio di elezione ebbero il maggior numero di voti dopo li eletti.

In ogni modo il rimpiazzante non può restare in ufficio più di quello che vi sarebbe rimasto il funzionario che fu chiamato a rimpiazzare.

SEZIONE II.

Del Direttore.

46. Il Direttore è di diritto Presidente del Consiglio di direzione.

Al Direttore spetta l'alta sopravveglianza su tutto il governo della Società e del Casino; e più specialmente l' occuparsi del movimento dei Soci, della polizia interna e della disciplina del Casino, non che del servizio e della nomina e remozione degli impiegati ed inservienti della Società.

47. Al Direttore non è vietato il portare alla cognizione dell' intiero Consiglio anche li affari che sono di sua speciale competenza, provocandone da esso la risoluzione.

48. Il Direttore appone il *visto* sui *mandati* dei pagamenti straordinarj, quando superano le lire cento.

49. Il Direttore spedisce al Tesoriere li ordini convenienti per la esazione delle rendite e dei crediti ordinarj e straordinarj della Società.

50. Il Direttore per plausibili ragioni può impetrare un temporario congedo dal Comitato di sorveglianza. Tanto in questo che negli altri casi di sua deficienza all' ufficio, sarà sempre rimpiazzato a cura del Comita- di sorveglianza secondo il disposto del precedente articolo 45, § secondo.

SEZIONE III.

Dell' Ispettore.

51. L' Ispettore è tenuto a coadiuvare in ufficio il Direttore, dagli ordini del quale specialmente dipende. La sua ingerenza si estende più specialmente alla vigilanza sulla disciplina del Casino, e sulla condotta degli impiegati e degli inservienti.

SEZIONE IV.

Del Provveditore.

52. Al Provveditore spetta specialmente l'amministrazione economica del Casino.

53. Il Provveditore spedisce i *mandati* dei pagamenti sopra il Tesoriere. Per i pagamenti sraordinarj, i mandati debbono avere il *visto* del Direttore nei casi previsti dal precedente articolo 48.

54. Il mobiliare, le supellettili, li attrezzi ed altri simili oggetti di spettanza della Società sono affidati alla consegna del provveditore, il quale è tenuto per la respettiva conservazione, o per la regolarità delle riconsegne necessarie all' uso, o per la vigilanza relativa alla buona conservazione.

SEZIONE V.

Del Tesoriere

55. Il Tesoriere ha l'obbligo della conservazione della cassa sociale.

56. Incombe al Tesoriere specialmente

1. L' obbligo di provvedere alla esazione delle rendite sociali, sia col mezzo di ministri pagati dalla Società, sia addossandosene il rischio mediante un abbuo-

no, sia in quel modo migliore che d' accordo con esso verrà stabilito dal Consiglio di direzione;

2. L' obbligo di eseguire i pagamenti che fanno carico alla Società, secondo i mandati spediti dal Provveditore, e muniti del *visto* del Direttore nei casi previsti dal precedente Articolo 48;

3. L'obbligo di tenere in buona regola i libri e documenti relativi al movimento della cassa;

4. L'obbligo di prestarsi alla revisione ed ispezione che della cassa, non che dei libri e documenti sopraccennati, piaccia fare all' intiero Consiglio di direzione o al Comitato di sorveglianza.

SEZIONE VI.

Del Segretario.

57. Il Segretario partecipa all' azione collettiva del Consiglio stesso, ed incombe al carteggio, secondo li ordini del Direttore.

TITOLO IV.

DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA.

58. La Società è rappresentata da un Comitato di sorveglianza.

1. Agli effetti onorifici;

2. All' effetto di vigilare nella respettiva gestione il Consiglio di direzione, e singolarmente i componenti di esso, richiamandolo o richiamandoli secondo i casi al dovere;

3. All' effetto d' interpretare lo Statuto e Regolamento, e di approvare o prescrivere al Consiglio di direzione il miglior modo di attuarlo;

Digitized by Google

4. All'effetto di legittimare o completare l'azione del Consiglio di direzione, nei casi nei quali ciò sia necessario;

5. All'effetto di provvedere alla mancanza dei componenti il Consiglio di direzione, o a quella di alcuno dei propri componenti;

6. All'effetto di nominare insieme al Consiglio di direzione i dodici Assessori destinati a far parte della Commissione delle ammissioni;

7. All'effetto di convocare l'Adunanza generale, per tutte quelle operazioni o deliberazioni che ad essa specialmente competono.

59. Il Comitato di sorveglianza si compone di sette membri, eletti dai Soci in adunanza generale, a maggiorità relativa di voti, per squittinio complessivo di scheda.

60. Il Comitato di sorveglianza elegge nel suo seno un Presidente e un segretario.

I Componenti il Comitato di sorveglianza suppliscono gradualmente al Presidente ed al Segretario.

61. I componenti il Comitato di sorveglianza restano in ufficio un biennio. Allo scadere dell' ufficio possono essere rieletti per un nuovo biennio, e così di seguito. Nel caso che manchino permanentemente o per lungo tempo all' ufficio, vengono gradualmente e progressivamente rimpiazzati dai Soci che nello squittinio di elezione ottennero maggior numero di voti. Questo rimpiazzo ha luogo sotto le condizioni stabilite nel precedente articolo 45, all' ultimo versetto.

62. Il Presidente del Comitato di sorveglianza è il Presidente di diritto delle Adunanze generali della Società; il Segretario di esso ne è l'attuario.

63. L'azione del Comitato di sorveglianza è collettiva.

Alla validità delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza si richiede la presenza di cinque almeno dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Segre-

tario, e la maggiorità dei voti dei presenti. — Nel caso di parità di voti si rinnuova il partito: persistendo la parità, il Presidente la dirime con voto preponderante.

64. Il Presidente convoca il Comitato di sorveglianza pel disimpegno delle sue ingerenze

1. Di per se, quando lo creda espediente;

2. A richiesta di uno o più componenti il Comitato stesso;

3. A istanza del Consiglio di direzione;

4. A istanza di uno o più Soci, per dare sfogo ai loro reclami.

65. Il Comitato di sorveglianza deve esaminare annualmente il bilancio consuntivo dell' annata scaduta, e quello preventivo dell'annata da decorrere, che gli sono presentati dal Consiglio di direzione.

Il Comitato di sorveglianza, nell' occasione stessa, eseguisce di per sè, o per mezzo di persona pratica della materia, una minuta revisione della gestione del Consiglio di direzione; secondo la quale procede a concedere o negare la sanzione ai bilanci sopraindicati.

66. Il Comitato di sorveglianza può chiamare anche straordinariamente a render conto della sua gestione, sia il Consiglio di direzione, sia qualunque dei componenti di esso.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO DI DIREZIONE E AL COMITATO DI SORVEGLIANZA.

67. Le deliberazioni del Consiglio di direzione e del Comitato di sorveglianza sono rese note ai Soci mediante l'affissione per lo spazio di quindici giorni nelle stanze del Casino;

Quest' affissione è necessaria trattandosi di tutto ciò che riguarda generalmente l' interesse o la disciplina della Società; ed in modo speciale il Regolamento del Casino ed il Bilancio consuntivo annuale, i cui do-

cumenti giustificativi devono rimanere per altrettanto tempo ostensibili a qualunque dei Soci presso il Consiglio di direzione.

Per tutte le altre deliberazioni l'affissione è facoltativa.

TITOLO V.

DELL' ADUNANZA GENERALE.

68. L'Adunanza generale dei Soci fondisti è necessaria

1. Per deliberare sulla deroga, sulla modificazione e sulle ampliazioni o restrizioni dello Statuto e Regolamento, non che sullo scioglimento della Società;

2. Per eleggere ogni due anni i componenti il Consiglio di direzione ed il Comitato di sorveglianza (1).

L'Adunanza ha luogo, nel primo caso, quando il Comitato di sorveglianza lo crede espediente: nel secondo, allo scadere di ogni biennio.

69. La convocazione dell'Adunanza generale ha luogo per parte del Comitato di sorveglianza, e per esso del Presidente, col mezzo di avviso affisso nelle stanze del Casino ed inserito nel *Monitore Toscano* almeno 8 giorni inanzi a quello della riunione. L' avviso affisso nelle stanze del Casino conterrà la indicazione sommaria dell' oggetto dell'Adunanza.

Nei casi straordinarj ed urgenti, l' Adunanza può essere convocata anche a minor termine. In questi casi ne sarà trasmesso l'invito al respettivo domicilio dei Soci. L' invito conterrà la indicazione dell' oggetto dell' Adunanza.

70. L'Adunanza generale, quando sia legittimamente convocata, delibera validamente, qualunque sia il nume-

(1) Con delib. dell'Ad. Gen. del 29 ottobre 1853 fu stabilito che queste elezioni abbian luogo un mese avanti la scadenza dell' annata sociale. V. la delib. a pag. 21.

ro dei Soci intervenuti. Peraltro, le deliberazioni che avessero per iscopo lo stabilimento di nuove tasse a carico dei Soci, o l'aumento della tassa sociale già stabilita, comunque d'altronde sieno prese, non saranno obbligatorie pei Soci dissenzienti.

71. Il Comitato di sorveglianza stabilisce il Regolamento disciplinare per le Adunanze generali; al Presidente spetta procurarne l'osservanza.

72. Le deliberazioni dell'Adunanza generale devono pubblicarsi per mezzo di affissione nelle Stanze del Casino, durante lo spazio di un mese.

73. Quando l'Adunanza generale abbia deliberato lo scioglimento della Società, procede a nominare una Commissione di stralcio e liquidazione, composta di tre Soci. Questi Commissari son nominati per via di schede con partito complessivo.

La Commissione di stralcio ha facoltà amplissima di procedere alla liquidazione nel modo che crede migliore. Dal momento che la Commissione entra in uffìcio, cessano le ingerenze del Consiglio e del Comitato.

TITOLO VI.

DELL' AMMISSIONE AL CASINO DEGLI STATISTI NON DIMORANTI ABITUALMENTE IN FIRENZE, E DEGLI ESTERI.

74. Gli statisti non dimoranti permanentemente in Firenze hanno diritto di essere ammessi al Casino, sulla proposta che un Socio fondista ne faccia in iscritto al Consiglio di direzione; purchè paghino anticipatamente di bimestre in bimestre la stessa tassa che i Soci (1), ed abbiano d'altronde le qualità personali che per i Soci

(1) Questa tassa fu portata a L. 10 bimestrali con delib. dell' Ad. Gen. dell' 11 aprile 1857. V. la delib. a pag. 22.

si richiedono. Quest'ammissione è strettamente personale, e si protrae indefinitivamente fino a disdetta di una delle parti, previo il continuato pagamento della tassa bimestrale anticipata.

Le persone ammesse in tal modo al Casino non acquistano la qualità di Soci, ma godono del diritto d'intervenire al Casino alla pari e sotto le stesse condizioni dei Soci.

75. Li esteri possono essere ammessi al Casino nel modo stesso stabilito nell'articolo precedente per li statisti non dimoranti permanentemente in Firenze.

76. Se il Consiglio di direzione nega la temporaria ammissione, il proponente ha diritto di reclamare al Comitato di sorveglianza, che risolve inappellabilmente.

A reclamo analogo si fa luogo nel caso che il Consiglio di direzione abbia deliberata la sospensione o la disdetta dell' ammesso; anche l'ammesso può promuovere personalmente il reclamo. Il reclamo per altro non è sospensivo.

77. Nel caso di disdetta, non si fa luogo per parte dell'ammesso a ripetizione delle tasse pagate anticipatamente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

L'attuazione del presente riformato Statuto avrà luogo il dì primo di Maggio 1853, dalla qual epoca si conterà per l'avvenire la decorrenza delle annate sociali. Ciò per altro non altera la durata della obbligazione contratta secondo l'originario Statuto, dai Soci che non abbiano rinnuovato l'obbligazione stessa secondo la presente riforma.

Firenze. - *Dalle Stanze del Casino*
Li 5 *Marzo* 1853.

V. il Presidente
del Comitato di Sorveglianza
G. FABBRI.

Il Segretario
P. PECORI.

Digitized by Google

DELIBERAZIONI

Dell'Adunanza generale del dì 29 Ottobre 1853

I.

L'Adunanza generale delibera che il numero dei Soci fondisti della Società del Casino dovrà estendersi da quattrocento, qual' è presentemente, fino a seicento.

II.

L'Adunanza generale delibera che le biennali elezioni degli ufficiali della Società dovranno da ora in poi aver luogo un mese prima della scadenza dell' annata sociale; dovendo per altro li eletti entrare in ufficio soltanto al principio dell'annata sociale prossimamente successiva.

III.

L'Adunanza generale delibera che d'ora in poi il Consiglio di Direzione dovrà presentare all'approvazione del Comitato di Sorveglianza il bilancio preventivo un mese prima della scadenza dell'annata sociale, ed il bilancio consuntivo, dentro un mese dalla scadenza medesima.

V. il ff. di Presidente
del Comitato di Sorveglianza
F. POZZESI.

Il Segretario
P. PECORI.

Digitized by Google

DELIBERAZIONI

Dell' Adunanza generale del dì 11 Aprile 1857.

I.

L'Adunanza generale delibera di aumentare il numero dei Soci fondisti, portandoli da ora in poi dal numero attuale di seicento a quello maggiore di ottocento.

II.

L'Adunanza generale delibera che la tassa annuale cui vanno soggetti i signori Aggregati dalle attuali annue L. 6. 13. 4 venga portata a L. 13. 6. 8, annue del pari, ma pagabili in due rate semestrali anticipate di L. 6. 13. 4 ciascuna; ferma restando la tassa di entratura nella somma di L. 6. 13. 4 stabilita dall'art. 20 del vigente Statuto ed ogni altra disposizione dello Statuto stesso relativa ai suddetti sigg. Aggregati.

Per coloro che attualmente si trovano ammessi al Casino in qualità di Aggregati, la presente deliberazione non comincerà ad avere effetto che spirato il biennio dell'obbligazione con ciascuno di essi corrente, e salvo il trimestre della disdetta stabilito dall' art. 21 del vigente Statuto sociale.

III.

L'Adunanza generale delibera che la tassa cui vanno soggetti i Toscani non dimoranti permanentemente in Firenze e gli Esteri, ammessi gli uni e gli altri personalmente al Casino secondo il disposto degli articoli 74 e 75 del vigente Statuto sociale, dall' attual misura di L. 5 bimestrali sia portata a L. 10 parimente bimestrali, fermestanti tutte le altre disposizioni in proposito del ridetto Statuto.

La presente deliberazione non comincerà ad avere effetto per gli attuali ammessi, che spirato il bimestre dell'obbligazione con ognuno di essi in corso.

V. il Presidente
del Comitato di Sorveglianza
C. ALTOVITI.

Il Segretario
E. RAVEGGI.

DELIBERAZIONI

Nell'Adunanza generale dei Soci fondisti del Casino di Firenze avvenuta la sera del dì 11 *Decembre* 1858 *fu deliberato.*

I.

Di modificare definitivamente il disposto dell' art. 15 § II dello Statuto Sociale in modo che un Socio non possa godere ciascuna festa più di tre carte d'ammissione gratuita temporaria al Casino per persone non residenti a Firenze.

II.

Di sospendere provvisoriamente, e per un'anno la distribuzione ai Soci fondisti dei biglietti d' invito per persone estranee alla Società in occasione di straordinari trattenimenti ai termini dell' art. 15 § III. e 35 dello Statuto medesimo.

III.

Di limitare definitivamente la facoltà accordata ai Soci dall'art. 14 dello Statuto di rappresentare all'Adunanza generale gli assenti per mezzo di mandato di procura riducendola a soli tre voti compreso quello del mandatario.

Visto il Presidente
AVV. GIACOMO TOLOMEI

Il Segretario
DOTT. PIETRO BIAGINI.

Digitized by Google

DELIBERAZIONE

Nell' Adunanza Generale dei Soci Fondisti del Casino di Firenze che ebbe luogo la sera del dì 30 ottobre 1861, venne deliberato come segue:

. . . . Il presidente . . . . dichiara di porre ai voti l'abolizione dal § terzo dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, che comincia con le parole « fu occasione di feste » e termina con le altre « al Consiglio suddetto. »

Fatto esperimento per alzata e seduta, l'abolizione del suddetto § viene approvato alla unanimità.

Visto il Presidente
AVV. GIACOMO TOLOMEI

Il Segretario
AVV. ANTONIO GALLETTI

11 96 8636

Digitized by Google





Digitized by Google

